[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI [redacted]

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del [redacted] ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies,* co. 3, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted]

39, elettivamente domiciliato in [redacted] studio dell'Avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione

ATTORE

e

[redacted]

costituzione e risposta

CONVENUTA

e contro

[redacted]

CONVENUTO - CONTUMACE

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore:

"- dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per responsabilità esclusiva del [redacted]

- condannare, per l'effetto, eventualmente anche in solido, il Sig. [redacted] *Assicurazioni S.p.A., quale Società di Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi del* [redacted] *in favore dell'attore di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'incidente e, in concreto, al pagamento della somma di € 14.600,00, oltre alle spese sostenute e al danno di natura morale, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, danno da ritardo ed interessi dalla data del sinistro fino al saldo, in ogni caso entro i limiti di competenza del Giudice adito;*

- condannare i convenuti, eventualmente anche in solido, al pagamento dei diritti e onorari dovuti all'Avv. Luciano Cau per la fase stragiudiziale del procedimento;

- porre a carico dei convenuti le spese e gli onorari del Giudizio che il sottoscritto difensore chiede vengano distratti in suo favore avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi, concedendo all'emananda sentenza la provvisoria esecutorietà come per legge".

Nell'interesse della convenuta:

"in via principale: dichiarare la congruità della proposta formulata dalla convenuta e, in caso di accertato ed immotivato rifiuto della stessa, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite maturare dopo la proposta;

in via subordinata: liquidare il danno secondo le risultanze di causa con compensazione delle spese di lite.".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 marzo 2021 a [redacted] ha convenuto in giudizio i predetti per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'incidente di caccia verificatosi in data [redacted]

L'attore ha esposto che, in tale data, nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, il convenuto [redacted] aveva esploso un colpo di fucile che, pur essendo diretto verso un cinghiale, aveva colpito mortalmente il cane di proprietà dell'attore, di nome [redacted], mantello nero focato, dell'età di due anni e mezzo, identificato all'anagrafe canina con il microchip n. [redacted]

L'attore ha quantificato il danno patrimoniale in euro 14.600,00 sulla base della perizia di stima redatta dal [redacted]

In particolare, da un lato, egli ha evidenziato che il cane, sulla base dell'esame del pedigree-certificato di iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI, apparteneva a una razza pura e aveva un'ascendenza certificata fino alla quarta generazione e aveva ottenuto rilevanti qualifiche e riconoscimenti durante raduni e prove in diverse località italiane.

D'altro canto, inoltre, per quanto riguarda il valore riproduttivo ha specificato che il cane era deceduto in età molto giovane (due anni), di talché lo stesso avrebbe potuto essere utilizzato per altri sette anni come riproduttore.

Ulteriormente l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto affettivo con l'animale, delle spese smaltimento carcassa e delle spese stragiudiziali.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 giugno 2021, si è costituita in giudizio [redacted], la quale non ha contestato la dinamica del sinistro né la responsabilità del [redacted] ma ha contestato radicalmente il *quantum*, offrendo in via conciliativa la somma di euro 5.000,00.

Nello specifico, la convenuta ha eccepito: a) che il cane presentava ascendenza certificata solo fino alla seconda generazione, essendo iscritto al LIR e non al LOI; che l'attore non aveva provveduto al deposito del campione biologico del cane per le cucciolate; b) che il prezzo di vendita (e non il guadagno) per ii cuccioli della razza era compreso tra € 400,00 ed € 700,00; c) che il cane era privo di qualità morfologiche di pregio, avendo ricevuto solo la qualifica minima di "molto buono"; d) sotto il profilo del danno non patrimoniale, che la pronuncia Cass. S.U. n. 26972/2008 lo escludeva in assenza di lesione di diritti costituzionalmente tutelati; e) che le spese stragiudiziali non erano risarcibili per difetto di prova dell'effettivo esborso.

[redacted], benché ritualmente evocato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e Consulenza Tecnica d'Ufficio, giungendo a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

***

Come correttamente evidenziato da entrambe le parti, la responsabilità del sinistro non è mai stata oggetto di contestazione.

Il convenuto contumace [redacted] ha denunciato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice e al Comando dei Carabinieri della Stazione di [redacted], assumendosene l'integrale responsabilità.

La stessa [redacted]Assicurazioni, nella comparsa di costituzione, non ha mosso alcuna contestazione in punto di responsabilità, limitandosi a svolgere eccezioni in punto di *quantum debeatur*.

L'attività venatoria, per l'utilizzo di armi da fuoco, integra attività intrinsecamente pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., con conseguente presunzione di responsabilità in capo al cacciatore che cagiona un

danno, salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo (cfr. Tribunale civile Perugia sentenza n. 824 del 24 maggio 2024 e Tribunale civile Sassari sentenza n. 847 del 5 luglio 2024).

Nella specie, [redacted] esplodendo un colpo di fucile in direzione di un cinghiale alla presenza dei cani da caccia, ha tenuto una condotta connotata da imprudenza e imperizia, causalmente determinativa dell'evento lesivo.

Deve pertanto essere dichiarata la sua responsabilità esclusiva per il fatto dannoso, con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico.

[redacted] Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi del [redacted] in forza della polizza stipulata tramite la Federazione Italiana della Caccia (doc. 5 parte attrice), risponde in solido nei limiti del massimale di polizza, non avendo mai revocato in dubbio l'operatività della copertura assicurativa.

*

Ciò detto, va premesso che in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" a condizione che *"essa verta su elementi già allegati dalla parte che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone"* (Cass. Civ., Sez. 2, n. 1190/2015), atteso che anche quando la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, resta pur sempre *"necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi elementi specifici posti a fondamento di tali diritti"* (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 24620/2007).

Ciò posto, il giudice può disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747).

L'odierna relazione peritale a firma del Dott. [redacted], la quale costituisce il principale riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale, in quanto unico accertamento tecnico svolto in contraddittorio tra le parti e sorretto da criteri oggettivi di stima, fa riferimento a entrambe le dedotte voci di danno asseritamente patite dall'attore, ossia il danno emergente e il lucro cessante.

Esse costituiscono componenti ontologicamente distinte del danno patrimoniale, come definite dall'art. 1223 c.c. e richiamate in tema di liquidazione dall'art. 2056 c.c., ai sensi del quale *"il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso".*

Il danno emergente rappresenta la perdita effettivamente subita dal patrimonio del danneggiato in

conseguenza dell'illecito: nella specie, il valore del cane di proprietà dell'attore è stato stimato sulla base di parametri concreti, individuati nelle spese necessarie per l'acquisto, l'addestramento, la partecipazione a gare e il mantenimento fino al momento del decesso di un animale della stessa tipologia di quello del [redacted]

Il lucro cessante, invece, costituisce il mancato guadagno futuro, ossia ciò che il danneggiato avrebbe ragionevolmente potuto conseguire se l'evento dannoso non si fosse verificato: nella specie, è stato individuato nel valore dei cuccioli che il proprietario del maschio avrebbe ottenuto come corrispettivo per le monte negli anni successivi.

Quanto al danno emergente risultano condivisibili, seppur da integrare, le valutazioni svolte dal tecnico incaricato, in quanto ancorate a criteri oggettivi e verificabili.

Invero, deve preliminarmente rilevarsi che l'attore non ha prodotto documentazione di per sé direttamente idonea a ricostruire in modo preciso il valore del cane: tuttavia, gli allegati versati in atti, principalmente necessari a dimostrare le caratteristiche genealogiche e anagrafiche nonché le qualità dell'esemplare, hanno consentito la ricostruzione operata dal tecnico, secondo lo schema della C.T.U. percipiente sopra descritto.

In particolare, dalle risultanze della relazione peritale è emerso che il valore medio di mercato per un cucciolo di [redacted] pedigree, come desunto dalla consultazione di annunci e listini di settore (v. coerentemente, anche produzioni della convenuta sub docc. 1, 2 e 3 allegati alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.) ammonta a euro 600,00, mentre il costo stimato per l'addestramento di un cane da caccia al cinghiale può essere stimato in euro 1.000,00.

Inoltre, il C.T.U. ha chiarito che le spese per il mantenimento di un cane come [redacted] fino all'età in cui è deceduto, sono quantificabili in euro 1.350,00 (calcolate sulla base di euro 1,50 al giorno per trenta mesi, ossia euro 45,00 mensili ed euro 540,00 annui), mentre le spese per la partecipazione a un numero di gare (nonché a una tipologia di gare) equivalente a quelle cui ha partecipato lo stesso [redacted] (certificate dal Libro Genealogico ENCI, cfr. docc. 9, 11, 12 del fascicolo attore), ammontano a euro 3.400,00.

Tali stime, raggiunte sulla base degli elementi forniti e allegati dalla parte attrice nonché conformi all'*id quod plerumque accidit* per un cane della tipologia e con le esperienze di [redacted] consentono di stimare il danno emergente in un valore iniziale di euro 6.350,00

Ciò detto, deve osservarsi che, tuttavia, le valutazioni svolte dal C.T.U. non sono idonee a far conseguire al danneggiato un pieno risarcimento.

Esse, infatti, seppur corrette, si limitano a un'equiparazione di fatto tra costi sostenuti per la vita del cane fino al momento del decesso e suo valore integrale.

[redacted]

In realtà, lo stesso Dott. [redacted] ha specificamente concluso affermando: *"concordo col* [redacted] *che* [redacted] *era un eccellente esemplare riguardo la caccia"*.

Tuttavia, a tale conclusione il C.T.U. non ha fatto corrispondere alcuna variazione del valore del cane.

Ciò risulta incoerente, in quanto le spese sostenute per l'addestramento di [redacted] sicuramente necessarie per renderlo un cane specializzato nella caccia, non consentono di quantificare monetariamente le qualità specifiche dell'esemplare e, di conseguenza, di rispecchiare il suo effettivo valore (diversamente argomentando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi cane, sottoposto al medesimo addestramento, raggiungerebbe lo stesso livello di qualità nella caccia).

Il cane del [redacted] aveva conseguito, con certificazioni documentate in atti e confermate anche dal C.T.U., riconoscimenti specifici nelle gare di caccia al cinghiale, idonee a indicare che il valore dell'animale era sicuramente superiore alla norma.

Il Dott. [redacted]., difatti, ha dato atto che dall'esame del sito ENCI (Libro genealogico on line) emerge come [redacted] avesse partecipato a cinque gare di caccia al cinghiale, denominate "prove" (due in Sardegna e tre in Italia), riportando sempre la qualifica di "Eccellente".

L'attore ha dimostrato anche il certificato di "Campione Sociale", conseguito [redacted] al campionato sociale di Siena del [redacted].

Si evidenzia, altresì, che i testi citati hanno confermato le grandi capacità venatorie dell'animale (in particolare, [redacted] ha affermato: *"io sono il capocaccia e vedevo che andava per primo a scovare il cinghiale, era il migliore che avevamo, il cd. capo muta, ovvero, quello che guidava gli altri cani"*).

Anche sotto il profilo morfologico, non è neutro il fatto che il cane ha ottenuto due qualifiche di "Molto Buono" in occasione delle due verifiche cinotecniche cui ha partecipato (ossia le due gare di valutazione morfologica, denominate "esposizioni", di cui ha dato conto anche il C.T.U.).

È pur vero che il Dott. [redacted] ha affermato che la qualifica "Molto Buono" costituisce la *"qualifica morfologica minima del maschio riproduttore"*; tuttavia il Regolamento Speciale Delle Esposizioni Canine ENCI, approvato dal Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2025 in vigore dal 1 marzo 2025, facilmente reperibile e consultabile anche *on-line,* all'art. 29 così definisce la qualifica in questione: *"M.B.): tale qualifica deve essere attribuita al soggetto perfettamente in tipo, equilibrato nelle sue proporzioni – in buone condizioni fisiche. Sarà tollerato qualche difetto veniale, ma non morfologico. Questa qualifica non può premiare che un cane di qualità".*

Pertanto, pur avendo il C.T.U. affermato che presumibilmente l'animale non potesse definirsi morfologicamente bello, cionondimeno bisogna sottolineare: a) che lo stesso Dott. [redacted] ha premesso, prima di esprimere tale valutazione, che non era stato possibile valutare concretamente la morfologia,

essendo il cane deceduto; b) che anche se la qualifica di "Molto Buono" corrisponde a quella "*morfologica minima del maschio riproduttore"* (come dichiarato dal C.T.U.), essa sulla base del predetto Regolamento ENCI è comunque indice dell'assenza di difetti morfologici, in presenza dei quali la qualifica non avrebbe potuto essere conseguita.

Ciò determina una piena corrispondenza anche sotto il profilo morfologico del cane al suo tipo di appartenenza il che, considerato unitamente all'eccellenza dell'esemplare nello specifico ambito della caccia – unanimemente riconosciuta – non può che determinare un aumento del valore commerciale del cane stesso rispetto a quello "medio" costituito dalle sole spese necessarie per l'acquisto del cucciolo e per la sua crescita, così come quantificate dal tecnico.

Questa conclusione, a ben vedere, non costituisce un discostamento dalle valutazioni tecniche del C.T.U. ma, semmai, una integrazione delle stesse, poste quale imprescindibile base al ragionamento che conduce all'individuazione del valore finale.

Del resto, quanto osservato è coerente con le ulteriori prove fornite dalla parte attrice, la quale ha prodotto i preventivi per l'acquisto di cani con certificazioni simili a quelle di [redacted], attestando un valore degli stessi superiore a quello stimato dal C.T.U.

In particolare, il "preventivo [redacted] per un cane della stessa razza, di 3 anni, che ha conseguito 4 qualifiche di "Eccellente" e il riconoscimento di Campione Sociale, mentre nei raduni di bellezza ha conseguito 2 qualifiche "Molto Buono" (caratteristiche quasi del tutto coincidenti con quelle del cane dell'attore), attesta un prezzo di euro 16.500,00; invece, il "preventivo [redacted] sempre per un segugio maremmano, di 4 anni, con 5 qualifiche "Eccellente" in verifiche zootecniche e 3 qualifiche "Molto Buono" in esposizioni, ha previsto un prezzo di euro 15.000,00 (docc. allegati alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 di parte attrice).

Sebbene tali cani avessero, rispettivamente, uno e due anni più di [redacted] (con conseguente presumibile ulteriore aumento di valore), la similitudine delle loro caratteristiche conferma un prezzo di mercato superiore a quello standard, stimato dal C.T.U., per cani di qualità come quello dell'attore.

A tal fine, in quanto più coerente con tali preventivi e, allo stesso tempo, con la più giovane età di [redacted], rispetto agli altri esemplari proposti, risulta equo e congruo riconoscere l'aumento di euro 3.400,00 richiesto dalla parte attrice quale controvalore per le qualità del proprio animale.

Tale incremento porta il danno emergente a complessivi euro 9.750.

Non è, invece, riconoscibile un ulteriore incremento a titolo di lucro cessante per il valore riproduttivo del cane.

Infatti, come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, il risarcimento del lucro cessante da perdita di chance riproduttiva richiede la prova della plausibile occasione perduta e del possibile

vantaggio perso secondo parametri di probabilità qualificata, non potendo fondarsi su calcoli ipotetici in assenza di dati certi relativi all'attività riproduttiva pregressa dell'animale (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 4866/2025).

Anche il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 847/2024, in un caso analogo ha ritenuto non provato il danno da mancato guadagno per la perdita delle occasioni di riproduzione dell'animale e la conseguente perdita di vendita dei cuccioli di razza sulla base del principio per cui la prova del mancato guadagno deve specificatamente indicare le modalità e le occasioni di godimento del bene ai fini di lucro.

Nel giudizio odierno, [redacted] ha genericamente allegato la capacità riproduttiva del cane e solo dalla relazione peritale è emersa menzione del fatto che quattro cuccioli figli [redacted] su tre cucciolate, sarebbero stati venduti.

Tutte tali circostanze sono del tutto generiche e non dimostrate, come evidenziato dal fatto che lo stesso Dott.[redacted] ha sottolineato l'assenza di fatture utili a comprovare il reale valore degli eventuali cuccioli ceduti.

Il calcolo effettuato dal tecnico (*"tenuto conto del fatto che normalmente un esemplare di due anni avrebbe potuto riprodursi nei successivi 7 anni di vita almeno 7 volte - di media, una monta per anno -, il proprietario del maschio avrebbe dovuto ottenere 1 cucciolo per ogni monta"*) risulta, quindi, del tutto ipotetico e inidoneo a fondare l'esistenza di un danno sussistente e risarcibile.

Ciò, a maggior ragione, se si considera (similmente a quanto osservato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sopra citata sentenza) che l'attore non è un allevatore, che non ci sono prove certe di precedenti accoppiamenti e di eventuali introiti e che, in ogni caso, gli accoppiamenti - seppur selezionati e programmati – non è detto diano sempre gli stessi risultati.

Il danno patrimoniale, pertanto, deve essere limitato alla misura già accertata.

Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra quantificata e liquidata alla data attuale (pertanto, già rivalutata) devono riconoscersi gli interessi compensativi, previa devalutazione alla data del sinistro e applicazione sulla somma via via rivalutati, in ragione del pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità del denaro.

L'importo finale dovuto all'attore è, quindi, quello di euro 10.821,58, comprensivo di capitale rivalutato e interessi.

*

Infine, deve ritenersi che la perdita dell'animale abbia credibilmente provocato nell'attore una profonda sofferenza, sulla base di quanto ormai affermato da ampia giurisprudenza di merito (*ex multis*, cfr. Tribunale di Fermo, n. 351/2025, resa proprio in materia di uccisione involontaria di un cane di

proprietà altrui da parte di un cacciatore durante una battuta di caccia al cinghiale: *"non sembra dubitabile che la perdita di un animale d'affezione, specie nel caso in cui il rapporto sia radicato da tempo, comporti un pregiudizio non soltanto alla sfera emotivo inferiore ma sia suscettibile di modificare e alterare le abitudini di vita e gli assetti relazionali del danneggiato"*).

È pur vero che la Corte di Cassazione ha in passato escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o ferimento dell'animale d'affezione al di fuori delle ipotesi di danno conseguente a reato: in particolare Cass. Civ., Sez. VI, 23 ottobre 2018, n. 26770, ha affermato che la morte di un animale non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto e non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, di talché il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo se la morte dell'animale deriva da un comportamento doloso che integri il reato di uccisione di animale ex art. 544-bis c.p., in combinato disposto con l'art. 185 c.p.

Tuttavia, deve necessariamente rimarcarsi come tale orientamento risulti ormai risalente nel tempo e, condivisbilmente, in progressivo superamento da parte della giurisprudenza di merito più aggiornata, la quale riconduce il danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione direttamente all'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona e le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

In questa lettura costituzionalmente orientata, il rapporto tra l'essere umano e l'animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale, e la sua perdita lede l'interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva (a tal fine, si richiamano anche Tribunale di Trento, n. 483/2025; Tribunale di Brescia, n. 1256/2025; Tribunale di Torino, n. 222/2025; Tribunale di Lecco, n. 248/2025; Tribunale di Firenze, n. 343/2024).

Anche ritenendo riconoscibile il danno da perdita dell'animale da affezione, esso – all'evidenza – non opera *in re ipsa*, essendo necessario provare l'effettività del pregiudizio e il legame affettivo qualificato.

Tale prova, nel caso di specie, è stata fornita mediante l'escussione dei testi ammessi.

Infatti, [redacted] ha dichiarato che il danneggiato ha sofferto molto dopo la perdita dell'animale e che non ha partecipato per un intero anno a battute di caccia, rinunciando anche a presenziare per circa sei mesi a incontri e feste con parenti e amici.

Anche [redacted], ha affermato testualmente: *"abitiamo in paesi vicini e l'ho visto diverse volte con il cagnetto; aveva sofferto molto, e poi non era venuto neanche più a caccia quell'anno; (...) quando lo vedevo aveva sempre il cane"*.

Da ultimo, il teste [redacted] ha confermato di andare a caccia col [redacted] e che quest'ultimo era

stato molto male e non era più andato a caccia nell'anno in cui si era verificato il sinistro.

Le dichiarazioni dei testi sono state, pertanto, precise, coerenti e concordati, nonché sufficienti per ritenere provato un profondo legame tra l'attore il proprio cane, nonché una rilevante sofferenza da egli patita.

Tale sofferenza, peraltro, non è sussumibile entro i confini della normale tollerabilità, tenuto conto delle modalità traumatiche, improvvise e impreviste in cui l'interruzione del legame affettivo è avvenuta, le quali – secondo la comune esperienza – sono più che idonee a determinare nel soggetto leso un patimento superiore a quello ordinario.

Quanto alla liquidazione del danno, essa deve avvenire in via equitativa, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il *quantum* del risarcimento (Cass. Civ., Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015).

Stanti le sopra citate argomentazioni che hanno condotto a ritenere presuntivamente fondata l'esistenza del danno, si ritiene equo e opportuno liquidare il danno in oggetto nella misura di euro 5.000,00, facendo riferimento, come parametro da ritenersi attendibile in via equitativa, alle tabelle del Tribunale di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale.

In particolare, è congruo utilizzare in via analogica il dato ricavabile dalle suddette Tabelle per un'invalidità temporanea parziale di grado lieve (ricompreso tra il 10% e il 15%, in ragione della variabilità nel tempo della sofferenza patita dall'attore, presumibilmente maggiore all'inizio e via via diminuita) protratta, nella suddetta misura variabile, per un anno, quale periodo temporale nell'ambito del quale, secondo le prove orali citate, ha avuto espressa manifestazione il patimento subito dal richiedente.

L'importo citato, peraltro, tenuto conto dell'età e alle caratteristiche del cane (la giovane età incide sull'entità del danno diminuendolo, in quanto il legame col padrone ha avuto meno tempo per crescere e consolidarsi) è coerente con quelli mediamente liquidati in casi simili dalle pronunce sopra menzionate.

Anche tale somma costituisce debito di valore ed è liquidata alla data attuale. Occorre, pertanto, devalutarla alla data del sinistro e, al fine di consentire un pieno ristoro del danno patito, applicare gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.

Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale dalla Assicurazione e dal convenuto contumace è pari, perciò, a euro 5.549,55.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 147/2022 per le cause del medesimo scaglione di valore di quella odierna.

Tenuto conto, da un lato, dell'accoglimento delle domande attoree in punto di danno emergente e di danno non patrimoniale nonché, dall'altro lato, del rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante, è giustificata la compensazione delle spese nella misura di 1/3.

Avendolo espressamente richiesto il difensore di parte attrice, le spese dovranno essere distratte in suo favore, in qualità di procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Nella stessa maniera si dispone con riguardo alle spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale di [redacted] in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:

- accerta e dichiara che il sinistro del [redacted] a seguito del quale è deceduto il cane [redacted], si è verificato per responsabilità esclusiva di [redacted]
- per l'effetto, condanna in solido fra loro [redacted]Assicurazioni S.p.A., quale Società di Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi di [redacted] al risarcimento in favore di [redacted] del danno emergente da egli patito nella misura di euro 10.821,58, comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi, oltre interessi nella misura legale dalla decisione al saldo, nonché del danno non patrimoniale nella misura di euro 5.549,55, comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi, oltre interessi nella misura legale dalla decisione al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna [redacted] e [redacted] in solido fra loro, alla rifusione della restante misura di 2/3 in favore di [redacted] in euro 204,93 per spese vive ed euro 3.384,66 per compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. per un terzo a carico dell'attore e per due terzi a carico dei convenuti in solido.

[redacted]